

## SCADENZARIO

**!** Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

## MESE DI MAGGIO ●●●

**2 MARTEDÌ****IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF, CEDOLARE SECCA, IRES, IRAP, IVA, CONTRIBUTI**

**Versamento saldi e acconti e presentazione dichiarazioni.** È in corso il periodo utile per effettuare il versamento delle imposte dovute a saldo per l'anno d'imposta 2016 e/o in acconto per l'anno d'imposta 2017, e per presentare le relative dichiarazioni dei redditi che anche quest'anno devono essere presentate obbligatoriamente in via telematica, salvo alcune eccezioni. In particolare:

- le persone fisiche e le società di persone devono effettuare i pagamenti dovuti entro il 30-6-2017, mentre devono presentare la dichiarazione dei redditi (modello REDDITI 2017) entro il 2-10-2017 (il 30-9-2017 cade di sabato) in via telematica direttamente o tramite gli intermediari abilitati; possono ancora presentare il modello REDDITI 2017 cartaceo, entro il 30-6-2017 tramite un ufficio postale, i contribuenti persone fisiche che non possono presentare il modello 730, che devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dei dati utilizzando particolari quadri (RM, RT, RW), che presentano la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti;

- i contribuenti soggetti all'Ires (società di capitali ed enti non commerciali) devono effettuare il versamento degli importi dovuti entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta; i soggetti che per legge approvano il bilancio o il rendiconto oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, devono effettuare il versamento entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio o del rendiconto; se il bilancio o il rendiconto non è approvato entro il termine massimo previsto dalla legge (180 giorni dalla chiusura dell'esercizio) il versamento va comunque effettuato entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo alla chiusura dell'esercizio. La dichiarazione REDDITI 2017 va presentata esclusivamente in via telematica, salvo alcune eccezioni per gli enti non commerciali, entro la fine del nono mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio, direttamente o tramite gli intermediari abilitati; pertanto, tutti i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare potranno trasmettere il modello REDDITI 2017 entro

il 2-10-2017 (il 30-9-2017 cade di sabato). Si ricorda che è possibile versare gli importi dovuti, con la maggiorazione dello 0,4%, entro il 31-7-2017 (il 30-7-2017 cade di domenica) per i soggetti di cui al primo punto precedente, ovvero entro il trentesimo giorno successivo a quello di scadenza per i soggetti di cui al secondo punto.

Si rammenta, inoltre, la facoltà di rateizzare gli importi da versare scegliendo il numero delle rate; il pagamento rateale deve comunque essere ultimato entro il mese di novembre.

Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi dello 0,33% per ogni mese di rateazione.

Le rate vanno pagate entro il giorno 16 di ogni mese di scadenza dai soggetti titolari di partita Iva (l'ultima rata scade quindi il 16-11-2017) ed entro la fine del mese per gli altri contribuenti (l'ultima rata scade quindi il 30-11-2017).

Per quanto riguarda la modulistica di versamento, si fa presente che tutti i contribuenti, siano essi persone fisiche o società di qualunque tipo, titolari e non di partita Iva, devono utilizzare il modello di pagamento unificato F24 (per i soggetti titolari di partita Iva esclusivamente il modello online), tenendo presente che non è obbligatorio rateizzare tutte le somme dovute, essendo possibile, per esempio, rateizzare l'Irpef e versare in un'unica soluzione l'Irap, ovvero rateizzare l'acconto Irpef e versare in un'unica soluzione il saldo Irpef, come pure è possibile versare in un numero di rate diverso per ciascuna somma dovuta.

Per altre maggiori informazioni, anche per l'utilizzo in compensazione di eventuali crediti, si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli di dichiarazione REDDITI 2017 consultabili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

**10 MERCOLEDÌ****OLIO**

**Invio telematico dati molitura e trasformazione olive da tavola.** Le imprese di trasformazione delle olive da tavola, e per ora anche i frantoi, devono trasmettere in forma elettronica i dati di produzione entro il giorno 10 di ogni mese con riguardo alle operazioni di molitura delle olive e alla trasformazione delle olive da tavola del mese precedente.

Maggiori informazioni sono disponibili sul portale dell'olio d'oliva all'interno del sito [www.sian.it](http://www.sian.it); si vedano anche i numerosi articoli sull'olio pubblicati sulle pagine della nostra rivista.

**12 VENERDÌ****ISMEA**

**Presentazione domande per l'insediamento di giovani in agricoltura.** Entro le ore 12.00 di oggi è possibile presentare, in forma telematica tramite il porta-

le Ismea, le domande per accedere alle agevolazioni previste per i giovani, di età compresa tra i 18 e i 39 anni in possesso di determinati requisiti, che intendono inserirsi nella conduzione di imprese agricole competitive favorendo il ricambio generazionale in agricoltura.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito [www.ismea.it](http://www.ismea.it), dove è possibile consultare il bando di gara, il regolamento attuativo e i chiarimenti forniti con numerose faq, e all'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 13/2017 a pag. 11.

**15 LUNEDÌ****PAC**

**Presentazione domanda unica di pagamento aiuti comunitari.** I produttori agricoli devono entro oggi presentare la domanda unica 2017 per accedere al pagamento dei premi agricoli comunitari; per la presentazione della domanda unica è opportuno rivolgersi al proprio Caa (Centro autorizzato di assistenza agricola) presso il quale è tenuto il fascicolo aziendale.

I produttori agricoli che possono presentare richiesta per l'assegnazione dei titoli della riserva nazionale devono farlo nell'ambito della domanda unica Pac. Poiché la scadenza ha una notevole importanza per il settore primario, rimandiamo i lettori alle molteplici istruzioni operative fornite da Agea, consultabili sul sito [www.agea.gov.it](http://www.agea.gov.it), e ai molti articoli fino qui pubblicati sulle pagine della nostra rivista, in particolare lo speciale Inserto Guida Pac 2017 pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 12/2017 a pag. 31.

**LATTE****Presentazione domande di pagamento per riduzione produzione latte.**

Gli allevatori che sono stati ammessi a beneficiare degli incentivi previsti per la riduzione della produzione di latte nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2017, in base alla domanda presentata entro il 7-12-2016, devono presentare entro 45 giorni dal termine del periodo di riduzione (cioè oggi) apposita domanda di pagamento; si vedano al riguardo la circolare n. 27355 e le Istruzioni operative n. 30 emanate da Agea il 12-9-2016, entrambe consultabili sul sito [www.agea.gov.it](http://www.agea.gov.it). Si veda anche l'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 34/2016 a pag. 8.

**IVA**

**Registrazione fatture acquisti intracomunitari.** Le fatture relative agli acquisti intracomunitari devono essere annotate nel registro delle vendite, e anche nel registro degli acquisti ai fini della detrazione Iva, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento e con riferimento al relativo mese.

Qualora non siano pervenute entro il mese di aprile le fatture relative ad acquisti intracomunitari effettuati nel mese di

febbraio, entro oggi deve essere emessa apposita autofattura da registrare entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente.

Si veda al riguardo la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 12/E del 3-5-2013 consultabile sul sito [www.agenziaentrategov.it](http://www.agenziaentrategov.it)

**Fatturazione differita per consegne di aprile.** Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da un documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è avvenuta l'operazione, la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione; la fattura differita deve essere registrata entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni.

Pertanto, entro oggi debbono essere emesse e registrate le fatture relative a consegne o spedizioni dei beni effettuate nel mese di aprile; tali fatture vanno però contabilizzate con la liquidazione relativa al mese di aprile, anziché al mese di maggio. Per più consegne o spedizioni effettuate nel corso del mese di aprile a uno stesso cliente, è possibile emettere entro oggi una sola fattura differita cumulativa. Si ritiene opportuno emettere fattura anche per le cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare quando il prezzo è stato determinato nel mese di aprile ai sensi del dm 15-11-1975.

**Registrazione fatture con importi inferiori a 300 euro.** I contribuenti Iva, per le fatture emesse nel corso del mese precedente di importo inferiore a 300 euro, possono entro oggi registrare, al posto di ciascuna fattura, un documento riepilogativo nel quale vanno indicati i numeri delle singole fatture, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata.

Il limite da non superare per avvalersi di tale dubbia semplificazione è stato aumentato da 154,94 a 300 euro con il decreto legge n. 70 del 13-5-2011, in vigore dal 15-5-2011, convertito con modificazione nella legge n. 106 del 12-7-2011 (*Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 12-7-2011).

Si veda anche la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 80/E del 24-7-2012 consultabile sul sito [www.agenziaentrategov.it](http://www.agenziaentrategov.it) Si fa presente che l'Agenzia delle entrate, con circolare n. 1/E del 7-2-2017, ha precisato che nelle comunicazioni trimestrali dei dati Iva (novità 2017) vanno comunque indicati i dati relativi a ogni singola fattura, il che conferma il dubbio sull'effettiva semplificazione del documento riepilogativo; si veda al riguardo l'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 6/2017 a pag. 34.

## IVA CESSIONI AL MINUTO

**Registrazione corrispettivi.** Le aziende agricole in regime Iva ordinario (anziché speciale agricolo) che effettuano vendite a privati consumatori con emissione di

ricevuta/fattura fiscale o scontrino fiscale, possono effettuare entro oggi, anche con un'unica annotazione, la registrazione nel registro dei corrispettivi dei documenti emessi nel mese precedente. È bene precisare che non è più obbligatorio allegare al registro dei corrispettivi gli scontrini riepilogativi giornalieri.

## IVA AGRITURISMO

**Registrazione ricevute fiscali.** Le aziende agricole che svolgono anche attività agrituristica con contabilità separata possono entro oggi provvedere ad annotare nel registro dei corrispettivi, anche con un'unica registrazione, le ricevute fiscali emesse nel mese precedente.

## 16 MARTEDÌ

### INPS

**Versamento contributo mensile pescatori autonomi.** I pescatori autonomi soggetti alla normativa di cui alla legge n. 250 del 13-3-1958 (*Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 5-4-1958), anche se non associati in cooperativa, sono obbligati a versare all'Inps un contributo mensile commisurato alla misura del salario convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa.

Il versamento si effettua utilizzando il modello di pagamento unificato F24, nella forma online per i soggetti titolari di partita Iva, secondo le istruzioni ricevute dall'Inps.

Per la contribuzione dovuta per l'anno 2017 e per le modalità di calcolo si veda la circolare Inps n. 72 del 14-4-2017 consultabile sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it)

**Versamento contributi lavoratori dipendenti.** Scade il termine per versare i contributi previdenziali e assistenziali relativi alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti di competenza del mese precedente; entro fine mese dovrà essere trasmessa all'Inps in via telematica la denuncia Uniemens nella quale confluiscono le informazioni sui contributi e sulle retribuzioni (ex modelli DM10 ed Emens).

**Contributo previdenziale per l'iscrizione alla Gestione separata.** Scade il termine per versare all'Inps il contributo previdenziale straordinario trattenuto sui compensi corrisposti nel mese precedente a collaboratori e amministratori, a coloro che esercitano attività di lavoro autonomo occasionale e di vendita a domicilio quando il reddito annuo fiscalmente imponibile derivante da tali attività supera un determinato reddito, nonché agli associati in partecipazione. Il contributo complessivamente dovuto va ripartito tra committente e collaboratore nella misura, rispettivamente, di due terzi e un terzo.

Per l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata si veda, tra gli altri, il messaggio Inps n. 36780 dell'8-11-2005.

Le aliquote contributive dovute per il 2017 alla Gestione separata, come comunicato dall'Inps con circolare n. 21 del 31-1-2017 consultabile sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it), sono complessivamente stabilite nelle misure seguenti:

- 25,72% (nel 2016 era 27,72%) per i lavoratori autonomi con partita Iva non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
- 32,72% (nel 2016 era 31,72%) per tutti gli altri soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
- 24% (invariata rispetto al 2016) per i soggetti cosiddetti «coperti» cioè titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria, con le limitazioni elencate dall'Inps nella circolare n. 99 del 22-7-2011 e nel messaggio n. 709 del 12-1-2012 consultabili sempre sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it) dove è possibile trovare molte altre informazioni sull'argomento.

Si ricorda che i rapporti di lavoro soggetti alla Gestione separata Inps sono stati interessati negli ultimi anni da diversi interventi modificativi, oggetto di numerosi articoli pubblicati su questa rivista, tra i quali quello attuato con l'art. 1, commi 491 e 744, della legge n. 147 del 27-12-2013 (S.O. n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27-12-2013).

## IRPEF

**Ritenute d'acconto.** Scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese precedente sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti, comprese le addizionali all'Irpef (regionale e comunale) che riguardano la rata relativa all'anno 2016 ovvero i conguagli di fine rapporto effettuati nel mese precedente, nonché la rata dell'acconto 2017 dell'addizionale comunale all'Irpef.

Il versamento dell'imposta dovuta si deve effettuare con il modello F24 telematico. È opportuno consultare, tra le altre, le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 2/E del 3-1-2005 e n. 10/E del 16-3-2005.

## ACCISE

**Versamento imposte.** I soggetti che fabbricano e immettono in consumo determinati prodotti soggetti ad accisa (a esempio gli spiriti) devono entro oggi effettuare il versamento, con il modello F24 telematico, delle imposte dovute sui prodotti immessi in consumo nel mese precedente.

A cura di  
Paolo Martinelli



Per ulteriori informazioni:  
[www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario](http://www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario)

# L'INFORMATORE AGRARIO

[www.informatoreagrario.it](http://www.informatoreagrario.it)



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.